



COMUNICATO UFFICIALE N. 188/DIV - 24 APRILE 2017

188/545

CAMPIONATO LEGA PRO 2016-2017

GARE DEL 22 E 23 APRILE 2017

Si riportano i risultati delle gare disputate il 22 e 23 Aprile 2017:

17^ Giornata Ritorno

GIRONE A

ALESSANDRIA	RENATE
AREZZO	PRATO
CARRARESE	PONTEDERA
COMO	LUPA ROMA
CREMONESE	LUCCHESI
GIANA E.	PRO PIACENZA
PIACENZA	LIVORNO
PISTOIESE	OLBIA
ROBUR SIENA	VITERBESE C.
TUTTOCUOIO	RACING ROMA

GIRONE B

ALBINOLEFFE	PORDENONE	post.
FANO A.J.	MODENA	0-0
FERALPISALO'	REGGIANA	4-4
FORLI'	BASSANO V.	0-2
GUBBIO	VENEZIA	0-0
MACERATESE	TERAMO	0-0
MANTOVA	LUMEZZANE	1-1
PADOVA	ANCONA	post.
PARMA	SUDTIROL	post.
SAMBENEDETTESE	SANTARCANGELO	2-3

GIRONE C

CASERTANA	MATERA	3-1
COSENZA	AKRAGAS	1-0
UNICUSANO FONDI	FOGGIA	2-2
JUVE STABIA	FIDELIS ANDRIA	2-1
LECCE	MESSINA	0-1
MELFI	TARANTO	1-0
MONOPOLI	CATANIA	3-0
REGGINA	VIRTUS FRANCAVILLA	3-2
SIRACUSA	PAGANESE	2-0
VIBONESE	CATANZARO	2-1

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 24 Aprile 2017 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

""

GARE DEL 22 E 23 APRILE 2017

Si precisa che, per problemi tecnici al sistema informatico, i provvedimenti relativi alle ammonizioni e alle squalifiche per somma di ammonizioni verranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

- € 3.000,00 U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L.** per comportamento gravemente antisportivo in quanto, con la propria squadra in vantaggio nel risultato, venivano rallentate le operazione di restituzione dei palloni da parte dei raccattapalle; inoltre, in due occasioni, veniva lanciato in campo un pallone a gioco in svolgimento, costringendo l'arbitro ad interrompere il gioco (r.cc. e proc.fed.).
- € 1.500,00 U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L.** per comportamento gravemente antisportivo in quanto, con la propria squadra in vantaggio nel risultato, venivano rallentate le operazione di restituzione dei palloni da parte dei raccattapalle.
- € 1.500,00 U.S. LECCE S.P.A.** perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere un petardo di notevole potenza lanciandolo sul terreno di gioco, senza conseguenze (r.cc. e proc. fed.).
- € 1.500,00 MANTOVA F.C. S.R.L.** perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore alcuni petardi di notevole potenza, senza conseguenze (r.cc. e proc. fed.).
- € 1.000,00 F.C. FORLI S.R.L.** perché propri sostenitori durante la gara intonavano un coro offensivo verso l'istituzione calcistica (r.cc.).
- € 1.000,00 A.C. GUBBIO 1910 S.R.L.** perché propri sostenitori durante la gara intonavano un coro offensivo verso l'arbitro (r.proc.fed.).

- € 500,00** **S.S. AKRAGAS CITTA' DEI TEMPLI S.R.L.** per aver provocato ritardo sull'orario d'inizio della gara.
- € 500,00** **CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.** perché propri sostenitori in campo avverso, durante la gara, lanciavano sul terreno di gioco una bottiglietta piena d'acqua e una bandierina, senza conseguenze.
- € 500,00** **COSENZA CALCIO S.R.L.** per aver provocato ritardo sull'orario d'inizio della gara.
- € 300,00** **TARANTO F.C. 1927 S.R.L.** perché propri tesserati danneggiavano la porta dello spogliatoio a loro riservato (obbligo risarcimento danni, se richiesto, r.cc. e proc. fed.).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **30 SETTEMBRE 2017**

CECCHETTI ANTONIO (A.S. GUBBIO 1910 S.R.L.)
per gravi e reiterate offese rivolte all'arbitro durante la gara (espulso, sanzione aggravata per la qualifica di dirigente addetto all'arbitro).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **31 MAGGIO 2017**

GIANNI ANDREA (S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.)
per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara negli spogliatoi.

AMMONIZIONE

CIGNARALE GERARDO (A.S. MELFI S.R.L.)
per comportamento non regolamentare durante la gara (espulso).

CALIFANO GIANNI (A.C. PRATO S.P.A.)
per comportamento non regolamentare durante la gara (espulso).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SANDERRA LUCA (S.S. SAMBENEDETTESSE S.R.L.)
per comportamento offensivo verso l'arbitro negli spogliatoi al termine della gara.

AMMONIZIONE

MAGI GIUSEPPE (A.S. GUBBIO 1910 S.R.L.)
per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso).

BROCCHI NADIR (A.C. LUMEZZANE S.P.A.)
per proteste nei confronti della terna arbitrale durante la gara (espulso).

FOSCHI LUCIANO (A.C. RENATE S.R.L.)
per reiterate proteste nei confronti della terna arbitrale durante la gara (espulso, r.A.A.).

MARCOLINI MICHELE (S.S. SAMBENEDETTESSE S.R.L.)
per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso).

MASSAGGIATORE

AMMONIZIONE

CROCI MARCELLO (MANTOVA F.C. S.R.L.)
per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DAMONTE LORIS (S.S. SAMBENEDETTESSE S.R.L.)
per aver colpito con una gomitata al volto un avversario; inoltre, al termine della gara, negli spogliatoi rivolgeva all'arbitro una frase offensiva.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PATTI MATTEO (CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.)
per aver colpito con una gomitata al volto un avversario provocandogli fuoriuscita di sangue.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BENSAJA NICHOLAS (CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.)
per atto di violenza verso un avversario (r.A.A. e proc.fed.).

CALABRESE ANTONIO (RACING CLUB ROMA SRL)
per comportamento offensivo verso la terna arbitrale (r.A.A.).

CARLINI MASSIMILIANO (A.C. REGGIANA 1919 S.P.A.)
Per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

SABATINO ALESSANDRO (S.S. SAMBENEDETTESSE S.R.L.)
per aver volontariamente colpito un avversario con un pugno allo stomaco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FABBRO MICHAEL (BASSANO VIRTUS 55 S.T. S.P.A.)
per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo in reazione.

RICCI MATTEO (OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.)
per atteggiamento irrispettoso verso l'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PICCINNI MATTEO (A.S. GUBBIO 1910 S.R.L.)
per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.

MARANO FRANCESCO (A.S. MELFI S.R.L.)
entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

IL GIUDICE SPORTIVO
F.to Not. Pasquale Marino
'''

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno essere versate a questa Lega entro e non oltre il 9 Maggio 2017

Publicato in Firenze il 24 Aprile 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina